



Prefettura Venezia
Prot. Uscita del 27/05/2020
Numero: **0039562**
Classifica: 11.05.03



Prefettura di Venezia
Ufficio Territoriale del Governo

Area I bis - Polizia Amministrativa
Sede: VENEZIA, San Marco n. 2661 - ☎ 041/2703492 - 📠 041/2703489
Mail: polamm.pref_venezia@interno.it PEC: protocollo.prefve@pec.interno.it

Fasc. 82/N

Venezia, data del protocollo

Alle Associazioni Zoofile della Provincia di Venezia

e, p.c. Alla Questura di Venezia

Al Comando Regione Carabinieri Forestale “Veneto”
Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale
Agroalimentare e Forestale di Venezia
fve43681@pec.carabinieri.it

OGGETTO: R.D.L. n. 1952/1935 recante “Disciplina del servizio delle guardie particolari giurate”.
Regolamento delle guardie giurate volontarie per i servizi di vigilanza zoofila.

Si rappresenta che con l’unita circolare del 21.9.2017 questa Prefettura ha prescritto alle Associazioni protezionistiche attive in questa provincia attraverso proprie guardie volontarie in compiti di vigilanza zoofila di sottoporre all’approvazione del Questore il proprio regolamento di servizio.

Ciò sulla scorta dei chiarimenti forniti dal Ministero dell’Interno – Dipartimento di P.S. con la circolare prot. n. 557/PAS/U/017256/10089.D.GG(21) del 14.11.2016, il quale ha confermato la permanenza in capo al Questore del potere di sindacato sulle concrete modalità di svolgimento dei servizi da parte delle guardie volontarie impegnate nella vigilanza sull’applicazione della legge 20.7.2004, n. 189, in materia di maltrattamento degli animali.

Per contro, si è avuta cognizione dalla locale Questura che ad oggi solo quattro associazioni hanno presentato il proprio regolamento e di queste solo due ne hanno ottenuto finora l’approvazione.

Tale circostanza rappresenta un *vulnus* alla legittimità dei servizi svolti, in quanto a mente del R.D.L. n. 1952/1935 la mancanza del regolamento approvato impedisce all’associazione di svolgere qualsiasi attività di vigilanza e sicurezza complementare.

È appena il caso qui di ricordare l’importanza di assicurare che l’attività delle guardie in parola si mantenga entro i limiti posti dall’ordinamento, vale a dire che la loro sfera di competenza, ivi compresa la qualifica di agente di polizia giudiziaria, riguardi esclusivamente la tutela degli



Prefettura di Venezia

animali d'affezione e si dispieghi solo quando sono comandate in servizio nell'ambito territoriale indicato nel decreto di nomina prefettizio.

Tale esigenza di controllo da parte dell'Autorità competente risponde al duplice obiettivo di prevenire che la loro attività venga a sovrapporsi od ostacolare quella delle FF.O. e, per altro verso, quella di evitare che le stesse siano impiegate in servizi esorbitanti i poteri d'intervento concessi loro dalla qualifica rivestita.

In tale direzione il Ministero dell'Interno ha più volte messo in guardia anche sull'utilizzo non legittimo di uniformi, fregi, distintivi, apparati acustici e luminosi, segnali distintivi ecc., che possono indurre ad erronee valutazioni da parte dei cittadini sulle esatte funzioni e appartenenza delle guardie. Allo stesso modo ha escluso la possibilità per i Comuni di avvalersi nell'esercizio delle funzioni di polizia locale ad essi spettanti, della "collaborazione" anche occasionale, di guardie volontarie, in capo alle quali non è possibile radicare una valida potestà di accertamento e sanzionatoria nei confronti di terzi e la cui attività potrebbe concretare la fattispecie di indebito esercizio di funzioni pubbliche.

Ed è proprio in ragione dei delicati compiti connessi alla nomina prefettizia, cui conseguono anche poteri pur sempre limitati di accertamento e verifica nei confronti dei cittadini, che trova giustificazione la previsione di un preventivo e rigoroso pronunciamento dell'autorità di P.S. esteso a tutti gli aspetti relativi all'organizzazione e alle procedure operative.

Tanto premesso, si rende quindi necessario rinnovare l'invito di cui sopra, ponendo quale termine ultimo per la presentazione del regolamento alla Questura di Venezia la data del **15 giugno p.v.** data oltre la quale potranno operare esclusivamente le guardie delle associazioni che ne avranno ottenuto l'approvazione.

Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

IL PREFETTO
(Zappalorto)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Zappalorto", written over the printed name of the Prefect.



Prefettura di Venezia
Ufficio Territoriale del Governo

Area I bis - Polizia Amministrativa
Sede: VENEZIA, San Marco n. 2661 - ☎ 041/2703492 - 📠 041/2703489
Mail: polamm.pref_venezia@interno.it PEC: polamministrativa.prefve@pec.interno.it

Fasc. 82/N

Venezia, data del protocollo

Alle Associazioni Zoofile della Provincia di Venezia

e, p.c. Alla Questura di Venezia

OGGETTO: R.D.L. n. 1952/1935 recante “Disciplina del servizio delle guardie particolari giurate”.
Regolamento per il coordinamento delle guardie giurate volontarie.
Competenza della relativa approvazione.

Come noto, l’art. 2 del R.D.L. n. 1952/1935 stabilisce che il servizio delle guardie particolari giurate sia posto sotto la diretta vigilanza del Questore della provincia nel cui territorio viene disimpegnato il servizio e che coloro che impiegano dette guardie debbano sottoporre all’approvazione della stessa Autorità tutte le modalità con cui il servizio stesso deve essere eseguito con la specificazione dei compiti assegnati ad ogni singola guardia.

Al riguardo, il Ministero dell’Interno con la circolare prot. 557/PAS/U/017256/10089. D.GG(21) del 14.11.2016, è intervenuto osservando che *“effettivamente tutti gli operatori volontari, pur nella diversità dei compiti attribuiti e delle fonti normative che ne regolano le funzioni, hanno un fondamento comune nel possesso della medesima qualifica di guardia particolare giurata, che trova nel TULPS e nel suo regolamento di esecuzione la disciplina di base. Conseguentemente, in via di principio, anche alle guardie giurate volontarie debbono ritenersi applicabili, seppure nei limiti della compatibilità, le norme del TULPS e quelle ad esso collegate, tra le quali quelle riferite alla qualifica in parola”*.

“Non vi è dubbio, però, che la natura dei compiti delle guardie giurate volontarie (fondamentalmente, la vigilanza sul rispetto di normative di settore) si discosta in modo palese da quella dei compiti delle guardie particolari giurate incaricate della vigilanza o della custodia di proprietà mobiliari od immobiliari, le cui attività rientrano comunque nell’ambito che interessa la legislazione e la materia (costituzionalmente di competenza statale) dell’ordine e della sicurezza pubblica, rispetto alle quali sono state concepite le disposizioni del TULPS e quelle di cui si fa questione”.

Alcune delle figure di guardie volontarie, quali quelle ittiche, venatorie e ambientaliste, *“svolgono invece compiti di vigilanza in settori che attengono a competenze normative e amministrative delle regioni e degli enti locali. Rispetto a tali operatori, perciò, il riconoscimento della nomina a guardia giurata non è più da tempo di competenza del Prefetto”*. *“Anche il coordinamento operativo di tali guardie è sottratto al Questore”*, cosicché *“sarebbe certamente disarmonico, rispetto all’attuale assetto normativo, ipotizzare in capo al Questore un potere di approvazione del regolamento di servizio, con il rischio, anzi, di conflitti con il coordinamento attribuito dall’ordinamento ad altri soggetti”*;

“Parzialmente diversa è la conclusione per le guardie volontarie utilizzabili per la vigilanza sull’applicazione della legge 20.7.2004, n. 189, in materia di maltrattamento degli animali, nominate dal Prefetto ai sensi dell’art. 6, comma 2, della stessa legge, la cui sfera di attività non è da ricondurre a competenze regionali o locali. Rispetto ai regolamenti di servizio che riguardano tali operatori, soggetti al coordinamento dell’Autorità di pubblica sicurezza, deve dunque ritenersi sopravvivere un potere di sindacato del Questore che investe anche le concrete modalità di espletamento del servizio, applicando, nei limiti della sua compatibilità rispetto ai compiti e funzioni strutturalmente tanto diversi da quelli delle ordinarie guardie particolari giurate incaricate della vigilanza o della custodia di proprietà mobiliari od immobiliari, l’art. 2 del sopra citato R.D.L. 1952/35”;

Sussiste in ogni caso un *“potere questorile di approvazione”* volto alla verifica del *“rispetto dei limiti di legge relativi agli ambiti territoriali e di materia, ai contenuti ed alle facoltà esercitabili dalle guardie volontarie durante le attività di controllo cui sono abilitate, nonché a quant’altro il Questore possa comunque ritenere rilevante per l’ordine e la sicurezza pubblica”*. *“Non è infrequente, infatti, che i regolamenti in argomento riconoscano agli addetti funzioni pubblicistiche in campi di attività eccedenti le loro attribuzioni o dotazioni (ad esempio, palette segnaletiche o altri distintivi) del tutto improprie, ponendo le basi per esercizi distorti o addirittura illegali di attività comunque di rilievo pubblicistico”*.

Tanto premesso, si invitano codeste Associazioni, che attualmente impiegano in questa provincia proprie guardie giurate volontarie munite di decreto di nomina rilasciato da questa Prefettura, a voler sottoporre all’approvazione del Questore il proprio regolamento riferito ai servizi di vigilanza sull’applicazione della legge 20.7.2004, n. 189. Si precisa, che detto regolamento non dovrà ricomprendere gli eventuali servizi svolti in ambito ittico, venatorio e ambientale, per i quali come confermato nella circolare non residua più alcuna potestà regolamentare in capo al Questore.

Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

IL DIRIGENTE DELL’AREA

Il Vice Prefetto

(Dott.ssa Piera Bumma)

